



---

# STUDIO LEGALE CENTONZE

Avv. Ferruccio Centonze  
*Patrocinante in Cassazione*

Avv. Sara Ramundo  
Avv. Matteo De Blasio  
Avv. Vladimiro Sala  
Avv. Patrizia Nero  
Avv. Pietro Palumbo  
Avv. Manuela Santantonio  
Dott. Mirko Santoro

*of counsel*  
Avv. Ugo Russo

**Gentili Clienti  
c/o Loro Sedi**

Monza, 8 aprile 2020

## **Finanziamenti: misure di sostegno alle imprese per far fronte all'emergenza sanitaria in atto**

Per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta al "Covid 19" (c.d. *coronavirus*) e con l'obiettivo di arginare l'impatto negativo delle misure per il suo contenimento sui flussi di cassa aziendali, sono state poste in essere una serie di misure che possono fungere da sostegno alle imprese.

Trattasi, in particolare:

- i) della **moratoria introdotta dall'*addendum* all'accordo ABI per il credito per l'anno 2019;**
- ii) della **moratoria introdotta dal Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (c.d. Cura Italia);**
- iii) del **potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI;**
- iv) da **ulteriori misure di semplificazione.**

Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

### **I – Moratoria ABI**

Questa moratoria è in vigore dal 07.03.2020 e permette alle PMI di richiedere al proprio istituto di credito<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Qui l'elenco degli istituti di credito associati ad ABI:  
[https://www.abi.it/DOC\\_ABI/Associati/Elenco%20Associati/Elenco%20Associati.pdf](https://www.abi.it/DOC_ABI/Associati/Elenco%20Associati/Elenco%20Associati.pdf)

la **sospensione** o la **rimodulazione** dei finanziamenti sottoscritti sino al 31.01.2020. E quindi:

### **Sulla sospensione**

Come accade per le persone fisiche e la relativa moratoria sui mutui familiari, tramite la sospensione di cui alla Moratoria ABI è possibile per le società sospendere **gratuitamente** (ma con le specifiche di cui *infra*) il pagamento della somma capitale che compone la rata mensile del finanziamento in essere.

Nel periodo di moratoria, quindi, il soggetto è tenuto al pagamento – alle scadenze originariamente previste - della sola somma dovuta a titolo di **interessi sul capitale sospeso** (che può essere aumentato per un massimo di 0,60%, da qui i dubbi sulla pretesa gratuità della misura), nonché a quanto dovuto all'istituto di credito per gli eventuali **oneri accessori**, sostenuti dalla banca per la formalizzazione dell'operazione.

L'utilità dello strumento non può che essere valutata in relazione al singolo **caso concreto**: un mutuo con piano di ammortamento c.d. *“alla francese”* (caso tipico, con gli interessi che vengono quindi scontati in misura decrescente, con maggiore loro incidenza nelle prime rate in scadenza) potrà essere utilmente sospeso se già in pagamento da diverso tempo, mentre in caso di corresponsione appena iniziata, la misura potrebbe avere un'efficacia assai relativa.

### **Sulla rimodulazione**

Questa misura è applicabile esclusivamente ai finanziamenti a breve termine e consiste nel **posticipare la scadenza del predetto finanziamento sino al 100% della sua durata residua**.

**Il tasso di interesse può essere** (esplicitamente) **aumentato**, in funzione dei maggiori oneri, in capo all'istituto di credito, connessi alla realizzazione dell'operazione.

Allo stato, non è dato sapere se il ricorso alla suindicata moratoria comporti modificazioni di stato nella classificazione del credito: si auspica che la risposta al quesito sia negativa, ma sarebbe auspicabile una nota *“ufficiale”* in merito.

\*

### ***II - Moratoria di cui al c.d. “Cura Italia”***

Il Decreto Legge già richiamato in premessa introduce, inoltre, ulteriori misure a sostegno delle PMI.

Prima di analizzarle, è bene sottolineare che per poterne usufruire le imprese eventualmente richiedenti devono risultare **in bonis** ai sensi della circolare 272 del 30.07.2008 (e successivi aggiornamenti) di Banca

d'Italia<sup>2</sup> e non presentare, quindi, crediti deteriorati.

Fatta questa debita premessa, è bene elencare le misure che sono state previste dal Governo:

- le linee a breve termine non potranno essere revocate, neppure parzialmente, fino al 30.09.2020;
- è automaticamente prorogata sino al 30.09.2020 (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) la scadenza dei prestiti non rateali;
- è sospeso il pagamento, ancora sino al 30.09.2020, delle rate o dei canoni a finanziamenti rateali. Il piano di rimborso delle rate è conseguentemente allungato senza alcuna formalità e senza maggiori oneri.

**Di fatto, vengono congelate fino al 30.09.2020 linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.**

Il ricorso a tali strumenti sarà, per le imprese, **totalmente gratuito**, tanto che, nella relazione illustrativa del Decreto Cura Italia è stato specificato che *“gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore”*.

Da un punto di vista pratico, al fine di usufruire di tali misure, l'impresa interessata dovrà:

1. comunicare all'istituto erogante la **volontà di volerne usufruire**;
2. allegare alla predetta comunicazione un'**autocertificazione** in cui si dichiara di aver dovuto affrontare una carenza temporanea di liquidità in seguito alla presente emergenza sanitaria;

Infine, pur in assenza di disposizioni di legge con impatto cogente, nella relazione illustrativa al Decreto si è avuto modo di precisare che *“la moratoria [...] è **neutrale** rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria”*.

\*

Accanto a tali misure è stato altresì previsto un **potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI**, con un impatto che potenzialmente può interessare anche il tema in esame. Più precisamente, le

---

2 Per l'ultima versione aggiornata: [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/CIRC272\\_12agg.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/CIRC272_12agg.pdf)

modifiche più concrete sono quelle relative alla:

- gratuità della garanzia del fondo, con la **sospensione dell'obbligo di versamento delle commissioni di accesso** (e gratuità anche nel caso di diniego all'accesso al Fondo, senza applicazione quindi di alcuna commissione pure in tal caso);
- ammissibilità alla **garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito**, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
- allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza coronavirus;
- previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000,00 euro, di procedure di valutazione per l'accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che, in ragione della crisi in atto, si trovano in situazioni di deterioramento;
- possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- possibilità di accrescere lo spessore della garanzia del Fondo nei settori maggiormente danneggiati dall'epidemia;
- possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese particolarmente danneggiati dall'emergenza, su iniziativa di amministrazioni/associazioni/enti;
- estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
- estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo;
- erogazione facilitata di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;

\*

Infine, per completare tale panoramica, nel Decreto Cura Italia sono altresì contenute – rispetto al tema in esame - ulteriori misure che potrebbero essere interessanti (e oggetto di specifica analisi, laddove richiesto):

- rafforzamento dei **Confidi** per le microimprese, attraverso misure di accesso semplificato;

- **estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell'utilizzo del fondo per mutui prima casa.**

\*

Nell'ambito di un panorama normativo frammentato ed in attesa di un nuovo intervento del governo, consigliamo, quindi, il ricorso a tali strumenti (pur – a parere di chi scrive - insufficienti) al fine di tentare di limitare, per quanto possibile, l'impatto delle drammatiche conseguenze, anche economiche, della pandemia epidemiologica che ci coinvolge.

## **STUDIO LEGALE CENTONZE**

**Avv. Ferruccio Centonze – Avv. Matteo De Blasio**

*This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.*